

NORME E TRIBUTI

Il nuovo regime fiscale agevolato per gli autonomi: la gestione del cliente

ANDREA CECCHETTO¹

Ordine di Vicenza

1. Premessa

Il D.D.L. Stabilità 2015, in fase di discussione al momento dell'esposizione della presente relazione, sta prospettando dal 2015 una sorta di rivoluzione dell'assetto dei regimi di tassazione dei redditi delle piccole imprese individuali e dei piccoli lavoratori autonomi. Ne deriva l'esigenza per i professionisti, già a far data da questi ultimi mesi del 2014, di comprendere la reale portata di questi cambiamenti sugli attuali regimi fiscali vigenti, al fine di consigliare al meglio sia i clienti che attualmente si trovano in questi regimi fiscali di favore, sia i clienti che intendono avviare un'attività economica nei prossimi mesi. La presente relazione vuole affrontare l'argomento del regime dei contribuenti minimi, tenendo conto delle possibili novità apportate dal 2015 dalla nuova normativa, con riferimento alla fase di gestione del cliente.

2. Le linee guida alla base del nuovo assetto proposto dal D.D.L. Stabilità 2015

Dalla lettura della relazione illustrativa al DDL Stabilità 2015 è possibile individuare gli obiettivi che il legislatore si è posto per il riordino della disciplina dei regimi fiscali di vantaggio:

- semplificazione del sistema attraverso la creazione di un unico regime di vantaggio di determinazione del reddito per i piccoli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi con soppressione dei regimi "di favore" tuttora vigenti;
- regime fiscale di vantaggio ex art. 27 commi 1-2 D.L. 98/2011
- disciplina delle nuove iniziative imprenditoriali ai sensi dell'art. 13 L. 388/2000
- regime contabile agevolato ex art. 27 comma 3 D.L. 98/2011;
- razionalizzazione del sistema con un regime in grado di ridurre i costi di adempimento per i contribuenti e di garantire una tassazione ridotta attraverso un regime forfetario di determinazione dei redditi, che colpisca in modo differenziato i contribuenti attraverso la previsione di diversi coefficienti di redditività da applicare al fatturato a seconda della tipologia di attività (a fianco di ciascun gruppo settoriale Sose sono indicati i codici attività Ateco 2007):

- Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11):	40%
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9)	
- (da 47.1 a 47.7) - 47.9:	40%
- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81:	40%
- Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89:	54%
- Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68):	86%
- Intermediari del commercio 46.1:	62%
- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56):	40%
- Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66)	
- (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%
- Altre attività economiche:	67%.

Al fine di perseguire questi obiettivi, l'art. 9 del D.D.L. prevede l'introduzione del "Regime fiscale agevolato per autonomi" a far data dall'esercizio 2015, disciplinato in complessivi 36 commi. In particolare il comma 11 prevede le regole di determinazione del reddito imponibile per i contribuenti che se ne avvarranno, reddito cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% per IRPEF e addizionali regionali e comunali e IRAP (senza dimenticare che il reddito forfetario come di seguito determinato va diminuito dai contributi previdenziali pagati nel corso dell'anno):

Somma ricavi o compensi percepiti

X

Coefficiente % di redditività

Il regime potrà essere utilizzato dai contribuenti senza limiti temporali o di età, diversamente da quanto è avvenuto finora con l'attuale regime dei nuovi minimi, che prevede un limite temporale di applicazione (quinquennio o raggiungimento dei 35 anni di età).

3. Gli altri due "regimi di favore" inseriti nel nuovo assetto normativo proposto e il regime transitorio di favore per chi è già in attività

Il D.D.L. prevede inoltre un regime di favore per l'avvio delle nuove attività (art. 9 comma 12 del D.D.L. di Stabilità): riduzione di un terzo del reddito forfetario imponibile per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, a condizione che, oltre a rispettare i limiti di ricavi/compensi previsti per l'accesso al regime, siano soddisfatti i requisiti della novità dell'attività intrapresa.

Dal punto di vista previdenziale, si segnala l'introduzione di un ulteriore regime di vantaggio - commi dal 23 al 31 del D.D.L., che prevede, per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, la possibilità di determinare i contributi come percentuale sul reddito dichiarato, senza alcuna previsione di un contributo fisso e/o di un reddito minimale. Condizioni per l'accesso a tale agevolazione sono la sussistenza e la permanenza dei requisiti per accedere al regime forfetario. L'agevo-

lazione previdenziale, se da un lato porta benefici in termini di riduzione di contributi da versare rispetto a quelli che sarebbero stati dovuti con il sistema del reddito minimale, dall'altro porta all'accumulo di un montante contributivo ridotto in base alla somma versata, con inevitabili riflessi sull'allungamento del periodo di lavoro necessario per la maturazione del diritto alla pensione. Non si dimentichi, tuttavia, che aderendo a tale agevolazione, è preclusa l'applicazione delle seguenti riduzioni contributive ordinariamente fruibili:

- riduzione contributiva dell'aliquota contributiva del 3% per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni ex art. 1, co. 2, L. 233/90;
- riduzione del 50% dei contributi dovuti per i soggetti già pensionati presso le Gestioni dell'INPS con più di 65 anni di età ex art. 59, co. 15, L. 449/97.

Da ultimo, si segnala il **regime transitorio di favore** (ex art. 9 commi 33, 34, 35 del D.D.L. di Stabilità) previsto esclusivamente per chi al 31/12/2014 sarà già in attività con uno dei regimi fiscali di vantaggio attualmente in vigore. Per questi soggetti è prevista:

- la possibilità di concludere il periodo che manca al compimento del triennio agevolato per chi è nel regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali;
- la possibilità di concludere il periodo che manca al compimento del quinquennio agevolato (o comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età) per chi è nel regime fiscale degli attuali minimi.

4. Adempimenti in entrata e in uscita

L'ingresso nel nuovo regime forfetario avverrà in modo naturale, senza la necessità di una opzione, per i soggetti già in attività, in possesso dei requisiti e provenienti dal regime degli attuali minimi, delle nuove attività produttive o degli ex minimi.

Per chi invece inizierà un'attività individuale imprenditoriale o di lavoro autonomo nel 2015, occorrerà effettuare una comunicazione apposita in sede di presentazione del mod. AA/9/9; l'omessa comunicazione non porterà alla impossibilità di avvalersi del nuovo regime, poiché prevarrà il comportamento concludente, ma porterà all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 471/1997 (sanzione da un minimo di euro 516 ad un massimo di euro 2.065).

Dal momento che il passaggio al nuovo regime potrebbe portare a problematiche di salti o duplicazioni di imposta, il comma 19 del D.D.L. prevede una normativa *ad hoc* volta a far concorrere alla determinazione del reddito imponibile i ricavi / compensi solamente in un esercizio. Inoltre i componenti negativi e positivi, tanto ai fini IRES che IRAP, originati in precedenti esercizi e con tassazione o deduzione rinviata per effetto delle norme del TUIR, concorreranno per le quote residue al reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del nuovo regime forfetario (comma 13 del D.D.L.).

In fase di uscita dal regime, passando ad un regime ordinario caratterizzato sul fronte delle operazioni attive dall'applicazione di IVA e sul fronte delle operazioni passive dalla detrazione dell'IVA sugli acquisti, si avrà diritto alla detrazione IVA su tutti i beni e servizi già acquistati ma non ancora utilizzati o venduti al momento del passaggio al regime ordinario:

- beni non ammortizzabili: rettifica in unica soluzione senza attendere l'utilizzo del bene;
- beni ammortizzabili inf. a 516,46 euro o con coefficiente di ammortamento superiore al 25%: possibile detrazione IVA qualora non entrati in funzione (non essendo stato concluso o iniziato il processo di deduzione delle quote di ammortamento);
- beni ammortizzabili: rettifica alla detrazione IVA solo se non sono passati 10 anni (fabbricati) o 4 anni (altri beni) dalla data di acquisto o di ultimazione. Conseguentemente, per quantificare l'impatto della rettifica alla detrazione IVA, occorrerà calcolare gli esercizi mancanti al compimento del periodo di osservazione;
- servizi: per i canoni di locazione e di noleggio pagati in via anticipata si ha diritto alla rettifica per la parte non maturata (Circ. Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2008 n. 13/E par. 2-2).

5. Adempimenti in fase di gestione

Il regime forfetario comporterà meno lavoro per i professionisti, che dovranno limitarsi a rilevare l'importo delle fatture di vendita su cui applicare i coefficienti di redditività; ciò contrariamente a quanto avviene per gli attuali minimi, per i quali i consulenti devono procedere anche ad una rilevazione dei costi effettivi di gestione. Le principali "regole" del nuovo regime sono date essenzialmente dall'applicazione del regime di cassa (pur solo per i componenti positivi), dall'irrilevanza delle rimanenze iniziali ante applicazione del regime, dall'irrilevanza dei costi effettivi (stante l'applicazione di un regime forfetario), dalla deduzione dei contributi previdenziali e dall'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15% che si versa nelle ordinarie scadenze con il sistema di acconti e saldi. Vengono sintetizzati di seguito gli adempimenti conseguenti al nuovo regime:

- conservazione della documentazione contabile, attribuendo una numerazione alle fatture;
- certificazione dei corrispettivi;

SEGUE A PAGINA 16

¹ Relazione tratta dal convegno dell'11 novembre 2014 *Il regime fiscale dei contribuenti minimi*, incontro facente parte delle "Serate del martedì di Unione Giovani" tenutosi a Vicenza

Regime fiscale agevolato: la gestione del cliente

SEGUE DA PAGINA 15

- iscrizione al Vies per poter effettuare operazioni comunitarie;
- rispetto degli obblighi in relazione agli acquisti IntraUe (integrazione fatture con IVA, pagamento dell'IVA nei termini, Intrastat) – per le cessioni comunitarie, invece, non vi sarà nessun adempimento particolare essendo l'operazione trattata come una normale operazione interna italiana senza addebito di IVA;
- compilazione dell'apposito quadro che verrà istituito in Dichiarazione dei Redditi;
- indicazione dei dati relativi all'attività esercitata in Dichiarazione dei Redditi in luogo della compilazione degli studi di settore o dei parametri;
- indicazione in Dichiarazione dei Redditi dei codici fiscali e dei redditi corrisposti a quei soggetti verso i quali si sarebbe dovuta operare la ritenuta di acconto.
Si riepilogano ora tutti gli oneri previsti per i "nuovi minimi" soggetti al regime forfetario:

- esonero dalle registrazioni contabili ai fini IVA e redditi;
- esonero da IVA con i relativi adempimenti;
- esonero da IRAP con i relativi adempimenti;
- esonero da studi di settore/parametri, comunicazioni *black list*, spesometro;
- non applicazione delle ritenute di acconto sulle fatture di vendita;
- esclusione dei "nuovi minimi" dal novero dei sostituti di imposta.

6. Conclusioni

E' difficile dire in assoluto se il nuovo regime forfetario, proposto dal D.D.L. Stabilità, sarà un regime conveniente per i nostri clienti. Questo, *in primis*, perché stiamo parlando di un regime contenuto in un provvedimento, un D.D.L., ancora in fase di discussione al momento di redazione di questa relazione. In secondo luogo perché il nuovo regime, nella versione che conosciamo oggi, si presenta come un "regime sartoriale"², che richiede un'attenta analisi di convenienza da parte di noi consulenti con riferimento ad ogni cliente potenzialmente interessato. Andranno infatti considerati vari aspetti: dalla tipologia di attività (è evidente che il regime appare più favorevole per gli artigiani/commercianti, grazie al beneficio previdenziale loro concesso), all'anno di avvio dell'attività (poiché se si ricade nei primi tre anni di attività è possibile sfruttare l'abbattimento del reddito forfetario nella misura di un terzo), per finire alla valutazione della situazione reddituale complessiva (in quanto in presenza di ulteriori redditi e/o detrazioni la convenienza cambia). Su quest'ultimo punto, infatti, va ricordato come il reddito forfetario, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, permette di abbattere il carico fiscale totale; dall'altra parte, tuttavia, la non concorrenza del reddito alla determinazione del reddito complessivo produce, se non sono presenti altri redditi, alla perdita di detrazioni e deduzioni. Di seguito si riportano due esemplificazioni di applicazione del nuovo regime, una riferita ad un consulente aziendale iscritto alla gestione separata che ha iniziato l'attività nel 2014 e una relativa ad un commerciante che invece ha aperto la partita IVA nel 2012.

ALCUNI ESEMPI PER CONFRONTARE ATTUALE REGIME DEI MINIMI E NUOVO REGIME FORFETARIO

- **Giovane professionista architetto:** vince il regime attuale dei minimi

	VECCHI MINIMI	NUOVO FORFETARIO
1. Architetto inizio 2014		
Ricavi o compensi	10.500,00	10.500,00
Costi	2.500,00	
Coefficiente redditività		78%
Riduzione 1 / 3		0,33%
Reddito attività	8.000,00	5.460,00
Contributi previdenz.	758,00	758,00
Reddito imponibile	7.242,00	4.702,00
Aliquota	5%	15%
Imposta sostitutiva	362,10	705,30
Contributi previdenz.	758,00	758,00
Carico fiscale tot	1.120,10	1.463,30

- **Commerciante:** vince il regime forfetario:

	VECCHI MINIMI	NUOVO FORFETARIO
2. Commerciante inizio 2012		
Ricavi o compensi	29.000,00	29.000,00
Costi	12.000,00	
Coefficiente redditività		40%
Riduzione 1 / 3		
Reddito attività	17.000,00	11.600,00
Contributi previdenz.	3.464,00	2.585,64
Reddito imponibile	13.536,00	9.014,36
Aliquota	5%	15%
Imposta sostitutiva	676,80	1.352,15
Contributi previdenz.	3.464,00	2.585,64
Carico fiscale tot	4.140,80	3.937,79

Fonte: Cerofolini M., Pegorin L., *Gli esempi*, Il Sole 24 Ore, 18/10/2014, pag. 17

Si propone di seguito una sorta di *check-list* che potrebbe essere utilizzata da noi professionisti per valutare la convenienza all'accesso al regime da parte dei nostri clienti:

CHECK-LIST PER LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA AL NUOVO REGIME

- **Verificare *in primis* che il cliente non ricada in uno dei regimi speciali di determinazione dell'IVA o forfetari di determinazione del reddito** (settore agricolo, settore dell'editoria, agenzie di viaggi, agriturismo, vendita di Sali e tabacchi ecc)
- **Verificare successivamente i requisiti di accesso al nuovo regime**
- che di seguito si ripropongono in modo semplificato:
 - * fatturato del 2014 ragguagliato ad anno al di sotto dei limiti proposti (15.000 per i professionisti)
 - * valore dei beni strumentali al 31/12/2014 sotto la soglia annuale di euro 20.000
 - * costo per personale o collaboratori per un valore lordo inferiore ad euro 5.000
- **Calcolare, con riferimento all'anno 2014, l'incidenza dei costi sostenuti rispetto al fatturato:** ___ % (A)
- **Verificare il coefficiente di redditività proposto dal D.D.L. per l'attività del cliente:** ___%, da cui poi si desume l'incidenza % dei costi ipotizzati dal D.D.L.: $100\% - \text{coefficiente di redditività} \text{ ___\%} = \text{___\%}$ (B)
- **Confrontare l'incidenza dei costi reali sul fatturato (A) rispetto alla incidenza forfetaria stabilita dal D.D.L. (B)** per comprendere quanti costi verrebbero "persi" adottando il nuovo regime
- **Valutare la possibilità di godere del regime fiscale di vantaggio per l'avvio di nuove attività** (riduzione di un terzo del reddito forfetario), qualora si sia in una delle seguenti condizioni:
 - * il cliente aprirà la partita IVA nel 2015 possedendo tutti i requisiti di accesso previsti
 - * il cliente al 31/12/2014 era nel regime nuove attività produttive o degli attuali minimi e presenta ancora dei periodi di imposta mancanti al compimento del triennio
- **Valutare la possibilità di godere del regime agevolato previdenziale** (valutando anche la eventuale perdita dei benefici per coadiuvanti e coadiutori di età inf. a 21 anni o di quelli legati ai soggetti già pensionati *over 65* anni)
- **Valutare se esiste l'alternativa di continuare ad applicare l'attuale regime dei minimi o delle nuove attività produttive**, individuando il periodo mancante al compimento del periodo agevolato
- **Valutare il valore delle spese deducibili e degli oneri detraibili che il cliente perderebbe applicando il nuovo regime oppure valutare se, essendo presente anche un ulteriore reddito soggetto a tassazione ordinaria, esiste capienza per l'assorbimento di spese deducibili e oneri detraibili**
- **Valutare la tipologia di clientela seguita dal contribuente in esame:** è clientela privata? In tal caso l'applicazione del regime porterebbe al non assoggettamento ad IVA e quindi all'applicazione, di fatto, di compensi richiesti inferiori rispetto, per esempio, a quelli richiesti in ipotesi di vigenza dell'attuale regime degli ex minimi
- **Valutare l'impatto di una possibile rettifica alla detrazione IVA** a seguito del cambio di regime fiscale
- **Valutare la potenziale assoggettabilità al IRAP del cliente qualora non godesse dal 2015 del regime forfetario**
- **Valutare i costi e gli adempimenti derivanti dall'applicazione del regime ordinario** (contabilità semplificata o ordinaria)

Prima di concludere l'intervento, è opportuno ricordare che gli attuali limiti di fatturato proposti appaiono molto bassi – in alcuni casi addirittura irrealistici (professionisti) – per cui si auspica una modifica delle soglie di ricavi/compensi nel corso della discussione del provvedimento.

A ciò si aggiunga che, specie nei primi anni di attività, i costi sostenuti sono molto rilevanti e potrebbero facilmente portare a situazioni di perdita fiscale. Perdita fiscale che tuttavia non si avrebbe nel caso di utilizzo del nuovo regime forfetario, poiché l'imponibile verrebbe determinato dall'applicazione di un coefficiente di redditività al fatturato, ignorando del tutto i costi reali sostenuti.

Queste considerazioni, ad oggi, potrebbero portare noi consulenti a consigliare parte dei nostri attuali clienti a mantenere gli attuali regimi fiscali agevolati (nuove attività produttive e attuali minimi) fino allo scadere del triennio/quinquennio o comunque fino al raggiungimento dei 35 anni di età; per i nuovi clienti, invece, potrebbe esserci la convenienza a consigliare l'inizio dell'attività negli ultimi mesi del 2014 con gli attuali regimi fiscali, anziché attendere il 1° gennaio 2015, che porterebbe necessariamente l'applicazione del nuovo regime forfetario.

a.cecchetto@studioprassi.it

² Così lo definiscono Milano F., Parente G. nell'articolo *Un sistema su misura per le «piccole attività»*, Focus Norme e Tributi Autonomi e mini-imprese, Il Sole 24 Ore, 29 ottobre 2014, pag. 3.

Il saluto di Papa Francesco

IN OCCASIONE DEL CONGRESSO MONDIALE dei Commercialisti, tenutosi a Roma lo scorso mese di Novembre, il Santo Padre Papa Francesco ha accettato di incontrare i partecipanti ai lavori, ai quali ha rivolto un saluto ricco di contenuti e di spunti di riflessione, che tutti noi del Comitato di Redazione de "Il Commercialista Veneto" abbiamo trovato non solo pienamente condivisibili, ma anche perfettamente aderenti con la nostra idea di professione.

Abbiamo pertanto deciso di pubblicare il testo integrale del discorso pronunciato in tale contesto, nella convinzione che le parole del Papa possano costituire un fondamentale riferimento per tutti i colleghi.

A Voi Tutti, ed alle Vostre Famiglie, giungano i nostri migliori auguri per un prospero e sereno 2015.

Germano Rossi

"BUONGIORNO a tutti!
vi rivolgo un cordiale benvenuto in occasione del vostro Congresso mondiale, e ringrazio la Signora Presidente della Federazione Internazionale per le sue parole di introduzione. Vi siete dati appuntamento per focalizzare una visione condivisa sul futuro, confrontando le diverse esperienze maturate nei vostri Paesi di provenienza. E' un momento importante sia per affrontare le problematiche che investono oggi la vostra professione, sia per rinnovare la consapevolezza del fatto che essa è anche un servizio alla collettività. E, all'interno del vostro Congresso, avete voluto inserire questo momento, che vi richiama al Vangelo di Gesù Cristo, come fonte perenne di ispirazione per il rinnovamento personale e sociale.

L'attuale contesto socio-economico pone in maniera pressante la questione lavoro. La questione lavoro: è il punto chiave, questo. Dal vostro osservatorio professionale, voi vi rendete ben conto della drammatica realtà di tante persone che hanno un'occupazione precaria, o che l'hanno perduta; di tante famiglie che ne pagano le conseguenze; di tanti giovani in cerca di un primo impiego e di un lavoro dignitoso. Sono numerosi coloro, specialmente immigrati, che, costretti a lavorare "in nero", mancano delle più elementari garanzie giuridiche ed economiche. In questo contesto è più forte la tentazione di difendere il proprio interesse senza preoccuparsi del bene comune, senza badare troppo alla giustizia e alla legalità. Perciò è richiesto a tutti, specialmente a quanti esercitano una professione che ha a che fare con il buon funzionamento della vita economica di un Paese, di giocare un ruolo positivo, costruttivo, nel quotidiano svolgimento del proprio lavoro, sapendo che dietro ogni carta c'è una storia, ci sono dei volti. In tale impegno, che, come dicevamo, richiede la cooperazione di tutti, il professionista cristiano attinge ogni giorno dalla preghiera e dalla Parola di Dio la forza anzitutto per fare bene il proprio dovere, con competenza e saggezza; e poi per



"andare oltre", che significa andare incontro alla persona in difficoltà; esercitare quella creatività che ti permette di trovare soluzioni in situazioni bloccate; far valere le ragioni della dignità umana di fronte alle rigidità della burocrazia.

L'economia e la finanza sono dimensioni dell'attività umana e possono essere occasioni di incontri, di

dialoghi, di cooperazioni, di diritti riconosciuti e di servizi resi, di dignità affermata nel lavoro. Ma per questo è necessario porre sempre al centro l'uomo con la sua dignità, contrastando le dinamiche che tendono ad omologare tutto e pongono al vertice il denaro. Quando il denaro diventa il fine e la ragione di ogni attività, e di ogni iniziativa, allora prevalgono

l'ottica utilitaristica e le logiche selvagge del profitto che non rispetta le persone, con la conseguente diffusa caduta dei valori della solidarietà e del rispetto per la persona umana. Quanti operano a vario titolo nell'economia e nella finanza, sono chiamati a fare scelte che favoriscano il benessere sociale ed economico dell'intera umanità, offrendo a tutti l'opportunità di realizzare il proprio sviluppo. Voi commercialisti, nella vostra attività, vi affiancate alle aziende, ma anche alle famiglie e ai singoli, per offrire la vostra consulenza economico-finanziaria. Vi incoraggio ad operare sempre responsabilmente, favorendo rapporti di lealtà, di giustizia e, se possibile, di fraternità, affrontando con coraggio soprattutto i problemi dei più deboli e dei più poveri. Non basta dare risposte concrete ad interrogativi economici e materiali; occorre suscitare e coltivare un'etica dell'economia, della finanza e del lavoro; occorre tenere vivo il valore della solidarietà - questa parola che oggi rischia di essere cacciata via dal dizionario - la solidarietà come atteggiamento morale, espressione dell'attenzione all'altro in ogni sua legittima esigenza.

Se vogliamo consegnare migliorato, alle generazioni future, il patrimonio ambientale, economico, culturale e sociale che abbiamo ereditato, siamo chiamati ad assumerci la responsabilità di operare per una globalizzazione della solidarietà. La solidarietà è un'esigenza che scaturisce dalla stessa rete di interconnessioni che si sviluppano con la globalizzazione. E la dottrina sociale della Chiesa ci insegna che il principio di solidarietà si attua in armonia con quello di sussidiarietà. Grazie all'effetto di questi due principi i processi vanno a servizio dell'uomo e cresce la giustizia, senza la quale non ci può essere pace vera e duratura. Mentre vi lascio questi semplici spunti di riflessione, affido ciascuno di voi e il vostro lavoro alla protezione della Vergine Maria. Vi benedico di cuore e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie".

(Discorso di Papa Francesco del 14 novembre 2014)

In questo numero

- 2 UNIVERSITÀ E TIROCINIO
- 3 LA RIFORMA DELL'ART. 2477 C.C. OPERA INCOMPIUTA?
- 4 NON PROFIT 1 / La riforma del terzo settore
- 5/7 NON PROFIT 2 / Impresa sociale, rendicontazione sociale
- 8 OMAGGIO A GIACOMO LEOPARDI
- 9/10 RIFLESSIONI SULL'ATTIVITÀ BANCARIA
- 11/12 LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO NEL FALLIMENTO
- 13/14 NUOVO REGIME PER AUTONOMI: ACCESSO, PERMANENZA
- 15/16 NUOVO REGIME PER AUTONOMI: GESTIONE DEL CLIENTE
- 17/18 CESSIONE DI IMMOBILI DA DEMOLIRE
- 19/20 COME COMPRARE UN IMMOBILE A NEW YORK
- 21 PRINCIPI CONTABILI NELLA SUMMA DI FRÀ LUCA PACIOLI
- 22 CONFISCA AI FINI DEL SEQUESTRO PER EQUIVALENTE
- 23/24 Documenti / IL NUOVO ACCORDO FINANZIARIO PER IL TRENTINO ALTO ADIGE / SUDTIROL
- 26 BANDO BORSE DI STUDIO 2015
- 27/28 IL RUOLO DELL'ESPERTO FINANZIARIO NELLA PRATICA COLLABORATIVA
- 29/31 NORMATIVA ANTI-USURA

L'INSERTO / Note di variazione IVA in Concordato Preventivo